

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del dicembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Proroga di termini nelle materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, **relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni**, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, **relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina**, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

3. All'articolo 11-ter, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, **relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina**, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2028».

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 347.000, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, **relativo alla nomina di un**

subcommissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-*sexies*, secondo periodo, le parole: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;

b) dopo il comma 13-*sexies*, è inserito il seguente:

«13-*septies*. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-*sexies* cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari ad 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, **relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. All'articolo 33, comma 11-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, **relativo alla nomina del Commissario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2028”;

b) al secondo periodo, le parole “dieci unità” sono sostituite dalle seguenti: “quindici unità”;

c) all'ottavo periodo le parole “dal 2022 al 2025” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2028”;

d) al tredicesimo periodo, le parole “per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028”;

e) dopo il tredicesimo periodo è inserito il seguente:

“Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento delle risorse umane della struttura commissariale e da eventuali ulteriori esigenze di supporto specialistico riguardanti la gestione tecnica ed amministrativo/contabile, nonché del ciclo finanziario delle risorse del

Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, da reperire anche all'esterno della Pubblica Amministrazione mediante procedure ad evidenza pubblica, il Commissario provvede, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche di Coesione, mediante **rimodulazione dei quadri economici degli interventi già finanziati con le suddette risorse FSC 2021-2027, nella misura massima dell'1,5% del totale finanziato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.**".

8. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, **relativo alla Cabina di regia per la crisi idrica**, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».

9. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, **relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche** di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 10-*ter*, **relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate**, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

11. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, **relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni**, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, **in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente_in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole “2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2024, 2025 e 2026”;

b) al comma 2, lettera c), le parole “2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2024, 2025 e 2026”.

13. All'articolo 5-*quaterdecies*, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, **relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici**, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

ART. 2

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 15-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, **relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno**, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

2. Entro il 31 dicembre 2026 e per le medesime finalità di cui all'articolo 15-*sexies*, comma 3, del citato decreto-legge n. 145 del 2024, anche le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono adottate con la procedura semplificata di cui al citato articolo 15-*sexies*, comma 3.

3. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, **relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale presso altre pubbliche amministrazioni**, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 ottobre 2025, n. 146, **relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa**, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, **i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa** possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026."

5. All'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, **relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera**, al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

ART. 3

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. All'articolo 102, comma 1, del **testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali**, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

2. All'articolo 100, comma 1, del **testo unico dei tributi erariali minori**, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

3. All'articolo 131, comma 1, del **testo unico della giustizia tributaria**, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

4. All'articolo 243, comma 1, del **testo unico in materia di versamenti e di riscossione**, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

5. All'articolo 205, comma 1, del **testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti**, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

6. All'articolo 16-*sexies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, **relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) comma 2, primo periodo, **riguardante la disapplicazione nei confronti della società AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT**, le parole: «2021, 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021 al 2026»;

c) alla rubrica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. Agli oneri derivanti dal comma 7, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. All'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, **relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città**

metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, **relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello**, le parole « Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2022 al 2027».

10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, **relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori**, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti**, è differito al 30 settembre 2026.

ART. 4

(Proroga di termini nelle materie di competenza del Ministero della salute)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, **concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»;

b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

c) al comma 8-ter: le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».

2. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, **che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le attività per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di**

sanità animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*, **concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati**, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 8-*septies*, **recante la limitazione delle responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave**, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

4. All'articolo 8, comma 7-*bis* della legge 11 gennaio 2018, n. 3, **concernente i requisiti anagrafici per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico**, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, **concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, **relativo ai requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza**, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

7. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, **che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale**, le

parole «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2026».

8. All'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, **concernente il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità**, le parole «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

9. All'articolo 1, comma 268, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, **relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione**, le parole: «2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10. All'articolo 1, comma 268, lett. *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, **che consente alle aziende ed enti del SSN di assumere a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbia maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026**, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

11. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, **relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali**, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

ART. 5

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e merito)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 18, **relativo alla possibilità di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche**, è inserito il seguente:

«18-*bis*. La disposizione di cui al comma 18 è prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede, quanto a 1.460.000 euro per l'anno 2026,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e, quanto a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, **riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici**, le parole: “e comunque entro il 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque entro il 31 dicembre 2026”.

3. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici**, le parole: “con una durata massima fino al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “con una durata massima fino al 31 dicembre 2026” e le parole: “per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026”.

4. All'articolo 5, comma 4-*septies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, **relativo alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale in comando**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “per l'anno scolastico 2025/2026” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'anno scolastico 2026/2027”;

b) le parole “con decorrenza dal 1° settembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “con decorrenza dal 1° settembre 2026”.

5. All'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, **relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica**, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

6. All'articolo 14, comma 5-*bis*, della legge 15 luglio 2022, n. 99, **relativo alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS Academy**, la parola “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”.

ART. 6

(Proroga di termini nelle materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, **relativo al Consiglio Universitario Nazionale (CUN)**, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente **svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025**, all'articolo 3-novies, penultimo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2026».

ART. 7

(Proroga di termini nelle materie di competenza del Ministero della cultura)

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, **relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie**, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, **relativo alla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio**, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, **entro e non oltre il 31 dicembre 2026**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche** di riferimento adottate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.

ART. 8

(Proroga di termini nelle materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, **relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada**, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

b) al secondo periodo:

1) le parole: «entro il 1° dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° dicembre 2026»;

2) le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

3) le parole: «relativo al biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al biennio 2025-2026».

2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, **relativo alla procedura di accesso a finanziamenti**, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2026».

ART. 9

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, **relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, le parole: “al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026”, sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027”.

ART. 10

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, **relativo alle modalità di finanziamento dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate**, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, la parola «2026» è sostituita dalla seguente: «2029»;
 - b) al comma 6, la parola «2026» è sostituita dalla seguente: «2029».
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni, **in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria**:
 - a) all'articolo 2229, comma 1, le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
 - b) all'articolo 2230:
 - 1) al comma 1, dopo la lettera m-*sexies*, è aggiunta la seguente: «m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totali 54.»;
 - 2) al comma 1-*bis*, la parola «m-*sexies*)» è sostituita dalla seguente: «m-septies)».
3. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, euro 2.431.531 per l'anno 2028 ed euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, euro 607.883 per l'anno 2028 ed euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e a euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 11

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)

1. All'articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, **in materia di mobilità volontaria del personale del Ministero della giustizia**, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, **in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni**, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria assicurando il rispetto del principio di economicità

dell'azione amministrativa, la **vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**, di cui al decreto direttoriale 18 ottobre 2022, è prorogata fino al 31 gennaio 2027.

4. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, **relativo alle infrastrutture per le intercettazioni**, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

ART. 12

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, **relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, **relativo all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia**, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

ART. 13

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, **relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, le parole “*al 31 dicembre 2025*” sono sostituite dalle seguenti: “*al 31 dicembre 2026*”.

2. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 21, comma 1, **relativo agli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica**, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ovunque ricorrano;

- b) All'articolo 22, comma 1, **relativo agli incentivi per favorire l'occupazione giovanile**, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- c) All'articolo 23, comma 1, **relativo agli incentivi per favorire l'occupazione delle lavoratrici svantaggiate**, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- d) All'articolo 24, comma 1, **relativo agli incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno**, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"

ART. 14

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, **relativo alle tecniche di evoluzione assistita**, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
2. Al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l'autorizzazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n.68, non è soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.
3. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024 , n. 202, come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, **relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura**, le parole "al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026".

ART. 15

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, **relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali**, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto

dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, **relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese**, è prorogato al 31 dicembre 2026.

3. All'articolo 7-*quiquies*, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, **relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto**, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».

ART. 16 ***(Entrata in vigore)***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.